Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MUSSOLENTE

TITOLO 01
PRINCIPI GENERALI

ART. 01 OGGETTO DELLO STATUTO.

01. IL COMUNE DI MUSSOLENTE E' ENTE AUTONOMO LOCALE, IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI STRUMENTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 SULL`ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

03. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02 FINALITA' ED OBIETTIVI DELL`AZIONE COMUNALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL`AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL`AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE.

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA, E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L`ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE PRIMA DI ASSUMERE E DISCIPLINARE L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI O DEI SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L`OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELLA OMOGENEITA' DELL`AREA TERRITORIALE INTERESSATA DALLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONE PRECEDENTI E DALLE ECONOMIE CONSEGUIBILI.

ART. 04 TERRITORIO E SEDE COMUNALE.

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE COMUNITA' DI CASONI E MUSSOLENTE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 15,36 CONFINANTE CON I COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, S. ZENONE DEGLI EZZELINI, LORIA, CASSOLA E ROMANO D`EZZELINO.
03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL TERRITORIO DI MUSSOLENTE CHE E' ANCHE IL CAPOLUOGO.
04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.
05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO IN UNA SEDE DIVERSA DA QUELLA ABITUALE AVVIENE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA E DEVE COMUNQUE AVVENIRE NELL`AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 05 ALBO PRETORIO.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRABILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06 STEMMA E GONFALONE.
01. IL COMUNE NEGLI ATTI DEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI MUSSOLENTE E CON LO STEMMA CIVICO, CONCESSO CON DECRETO REALE, COSI' DESCRITTO: D`AZZURRO, ALLA COLLINA DI MUSSOLENTE, AL NATURALE, COL CASTELLO MERLATO, FONDATO SULLA CIMA. MOTTO: MISQUILENSES. LO SCUDO SARA' SORMONTATO DALLA CORONA DEL COMUNE.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.
03. L`USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 02
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 07 ORGANI DEL COMUNE.
01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08 CONSIGLIO COMUNALE: DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONI.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L`ATTUAZIONE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLTE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 09 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
01. IL CONSIGLIO E' L`ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA NEI SEGUENTI ATTI:
- LO STATUTO DEL COMUNE;
- I REGOLAMENTI;
- L`ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI;
- LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;
03. I PIANI FINANZIARI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 65 DEL 1989 , CONVERTITO NELLA LEGGE N. 155 DEL 1990 ;
04. LE MODIFICHE ALLE PREVISIONI DI BILANCIO, CON ESCLUSIONE DEI PRELEVAMENTI DI SOMME DAI FONDI DI RISERVA E DEGLI STORNI DI FONDI TRA ARTICOLI DI BILANCIO CONTENUTI IN UNO STESSO CAPITOLO;
05. I PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE;
06. I PROGRAMMI ED I PIANI DI INTERVENTO NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITA' COMUNALE;
07. I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE;
08. LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE CHE COMPORTINO LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELL`OPERA;
09. LE VARIAZIONI AI PIANI FINANZIARI A SEGUITO DI PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE CHE COMPORTINO AUMENTO DELLA SPESA E-O DEGLI ONERI INDOTTI;
10. I RENDICONTI GENERALI, CONTENENTI IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO;
11. I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE.
- LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
02. LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI.
- LE CONVENZIONI TRA COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.
- L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI;
- LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- LA CONTRATTAZIONE DEI MUTUI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- L`EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONALI;
- LE SPESE CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- LE ACQUISIZIONI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E RELATIVE PERMUTE;
- L`ACCETTAZIONE DI LASCITI O DONAZIONI DI CARATTERE IMMOBILIARE.
- GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI NEI DOCUMENTI GIA' APPROVATI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) O CHE NON RIENTRANO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI DIPENDENTI;

04. IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO.

- LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CUI AI SEGUENTI ARTICOLI 10 E 11 E DI OGNI ALTRA COMMISSIONE IN CUI SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLE MINORANZE;
- LA NOMINA E LA REVOCA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI AMMINISTRATORI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN AZIENDE, ISTITUZIONI DIPENDENTI, ORGANISMI ED ENTI.

03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NON E' CONSENTITA LA DELEGA ALLA GIUNTA NE' L`ASSUNZIONE IN VIA D`URGENZA DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DI ALTRI ORGANI DEL COMUNE. FANNO ECCEZIONE I PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DI CUI AL COMMA 02 , LETTERA B), CHE POSSONO ESSERE ASSUNTI DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 10 CONVOCAZIONE E LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA E D`URGENZA CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L`ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA L`AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA NOTIFICAZIONE DELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO INSIEME ALL`ORDINE DEL GIORNO.

05. L`ORDINE DEL GIORNO VIENE FORMULATO DAL SINDACO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.

06. IL SINDACO PRESIEDE I LAVORI DEL CONSIGLIO SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO GLI ADEMPIMENTI SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

- IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;
- LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;
- IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE, E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.

02. PER L`ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE IL PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME ED I MODI PER L`ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

04. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL`INTERA COMUNITA' LOCALE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

06. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN`INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO, SONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

07. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO.

ART. 12 CONSIGLIERI COMUNALI.

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L`INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI VENGONO DISCUSSE DAL CONSIGLIO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE E PRODUCONO EFFETTO, SE ACCETTATE, DOPO LA VOTAZIONE. SE VENGONO RESPINTE IL CONSIGLIERE PUO' CONFERMARE LE DIMISSIONI PRESENTATE, CON EFFETTO DAL MOMENTO DELLA INTERVENUTA CONFERMA.

03. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA MAGGIOR CIFRA ELETTORALE. NEL CASO DI IMPEDIMENTO OD IMPOSSIBILITA' DEL PRIMO DEGLI ELETTI E' RITENUTO CONSIGLIERE ANZIANO IL SECONDO DEGLI ELETTI E COSI' DI SEGUITO.

ART. 13 GRUPPI CONSILIARI.

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 14 COMMISSIONI CONSIGLIARI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER GLI AFFARI PARTICOLARI, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.
02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA E, SE IL TERMINE E' SCADUTO, DI RINNOVARE L`INCARICO.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE CON COMPITI ISTRUTTORI E CONSULTIVI.
04. GLI ORGANI E GLI UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTE A FORNIRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LA RICHIESTA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI E I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE RILASCIANDO COPIA SE RICHIESTA, SALVO I CASI NEI QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L`ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI, CIRCA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

ART. 15 COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI.
01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L`AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO, LA QUALE PROVVEDE, ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO, QUANDO NE VERIFICHI LA NECESSITA'.
02. LA COMMISSIONE POTRA' PROVVEDERE, ALTRESI' A PREDISPORRE I PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL`ESAME DEL CONSIGLIO, TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, QUELLI PER L`ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI N. 142/1990 E LA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L`ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO 02
ART. 16 GIUNTA COMUNALE.
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL` EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL`ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17 ELEZIONE E PREROGATIVE.
01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LA CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L`ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L`ADOTTANTE E L`ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI ALTRI AFFINI DI PRIMO GRADO.
04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.
01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

ART. 19 COMPETENZE DELLA GIUNTA.
01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L`ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.
02. HA COMPETENZA GENERALE SUGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI ED AGLI UFFICI.
03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO E NE ATTUA GLI INDIRIZZI.
04. IN PARTICOLARE LA GIUNTA:
A) PROVVEDE AI PRELEVAMENTI DI SOMME DAI FONDI DI RISERVA PER IMPRESCINDIBILE ESIGENZE DELLA GESTIONE;
B) ADOTTA IN VIA D`URGENZA I PROVVEDIMENTI DI MODIFICAZIONE DEL BILANCIO, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 08 COMMA 02 , LETT. B);
C) APPROVA GLI SCHEMI DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE, NONCHE' DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.
D) APPROVA LO SCHEMA DI RENDICONTO GENERALE DA SOTTOPORRE ALL`APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, ACCOMPAGNANDOLO CON UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', SULLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, SULL`EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA E SUI COSTI SOSTENUTI.
E) APPROVA LE TARIFFE DEI SERVIZI SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI DETTATI DAL CONSIGLIO.
F) APPROVA I PROGETTI DELLE OPERE PUBBLICHE CONSEGUENTI AI PROGRAMMI ED AI PIANI FINANZIARI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 08 , COMMA 02 , LETT. B);
G) APPROVA LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE DEI PROGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA (F), QUALORA LE MEDESIME NON COMPORTINO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

MODIFICA ALLA DESTINAZIONE DELL`OPERA OD AUMENTO DELLA SPESA.

ART. 20 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI:GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE.
01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L`INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE DALL` ARTT. 62 DELLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI, DEBBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL`ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.
04. L`ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.
05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO DALL`ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 03
ART. 21 IL SINDACO.
01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE, INDICATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L`ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL`UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE.

ART. 22 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE.
01. IL SINDACO:
A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL`ENTE.
B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
C) COORDINA L`ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL`INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.
H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
L) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D`URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
N) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
O) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE;
P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
R) FA PERVENIRE ALL`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L`ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 23 FUNZIONI DEL SINDACO.
01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 E DA OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE.
02. NELLE SUE FUNZIONI DI CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL SINDACO:
A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI. NELLA PRESIDENZA DEGLI ORGANI COLLEGIALI ESERCITA LE FUNZIONI DI POLIZIA, GARANTENDO LA REGOLARITA' DELLE SEDUTE ANCHE ALLONTANANDO DALL`AULA CHI NE RECA NOCUMENTO.
B) PROMUOVE ED APPROVA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA, INFORMANDONE TEMPESTIVAMENTE LA GIUNTA;
C) SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 03 DELL` ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142/90 COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
D) PROVVEDE ALLA NOMINA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO IN CASO DI INERZIA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEL MEDESIMO CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 05 DELL` ARTT.
36 DELLA LEGGE N. 142/90 ;
E) PARTECIPA ALL`ASSEMBLEA DEI CONSORZI CUI IL COMUNE ADERISCE;
F) AGISCE E RESISTE IN GIUDIZIO PER CONTO DEL COMUNE, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
G) APPLICA LE SANZIONI PECUNIARIE ED AMMINISTRATIVE;
H) PROPONE LA REVOCA E LA CONSEGUENTE SOSTITUZIONE DEL VICE SINDACO, DEGLI ASSESSORI, NONCHE' LA REVOCA O LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA
DEGLI AMMINISTRATORI, ELETTI DAL CONSIGLIO, DI ISTITUZIONI E DI OGNI ALTRO ORGANO OD AZIENDA;
I) FIRMA LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI COMUNALI;
L) PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AGLI STORNI DI FONDI TRA ARTICOLI CONTENUTI IN UNO STESSO
CAPITOLO;
M) PROVVEDE ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI, SECONDO QUANTO
INDICATO NEL REGOLAMENTO;
N) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE PREVISTA DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI COMUNALI O ATTRIBUITA DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA
PROVINCIA.

ART. 24 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.
01. IL SINDACO:
A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL`INTERA ATTIVITA' DEL
COMUNE.
C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
D) PUO' DISPORRE L`ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER
AZIONI, APPARTENENTI ALL`ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

ART. 25 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.
01. IL SINDACO:
A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, E SENTITA LA GIUNTA, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO
20 GIORNI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE;
B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
C) DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA, LA PRESIEDE E FORMA L`ORDINE DEL GIORNO;
D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI. PER LA TRATTAZIONE DI
SPECIALI ATTIVITA' IL SINDACO PUO' DELEGARE ANCHE A CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON RICOPRANO LA CARICA DI ASSESSORI SECONDO L` ARTT.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

38 , COMMA 06 DELLA LEGGE 142/90 ;
E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;
F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.
G) PUO' PROCEDERE PER AFFARI, ESPRESSAMENTE SPECIFICATI, TIPICI DELLE FRAZIONI, NONCHE' PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALL` ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE N. 142/90 ;
H) CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO IL SINDACO PUO' SEMPRE PROVVEDERE ALLA MODIFICA O ALLA REVOCA DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE ED AL PRESENTE ARTICOLO.

SEZIONE 02
DISCIPLINA
ART. 26 VICESINDACO.
01. IL VICESINDACO E' L`ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L`ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
A) IL VICESINDACO E' L`ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
B) GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L`ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL`ETA'.
C) DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 27 SOSTITUZIONE DEL SINDACO.
01. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA SOSTITUZIONE COMPETE AL VICESINDACO.
02. QUALORA SI VERIFICHI L`ASSENZA O L`IMPEDIMENTO CONTEMPORANEO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO LA SOSTITUZIONE COMPETE ALL`ASSESSORE PIU' ANZIANO NELL`ORDINE INDICATO AL PRECEDENTE ARTT. 26 , PUNTO B).
03. PER EVENTI CHE RICHIEDONO URGENZA A PROVVEDERE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI TUTTI I MEMBRI DELLA GIUNTA, LA FUNZIONE SOSTITUTIVA E' ASSUNTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
04. L`ESERCIZIO DELLA FUNZIONE SOSTITUTIVA NELLE MATERIE INDICATE DALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 , DEVE ESSERE, A CURA DELL`INTERESSATO, IMMEDIATAMENTE SEGNALATA AL PREFETTO.
05. L`ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, E' EFFETTUATO ED ATTESTATO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 28 ATTIVITA' DELLA GIUNTA, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
01. NELL`ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI LA GIUNTA ADOTTA IL CRITERIO DELLA COLLEGIALITA' DELLE DECISIONI.
02. IL SINDACO PUO' DELEGARE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI LA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TRATTAZIONE DEGLI AFFARI CONCERNENTI UNO O PIU' SERVIZI, COMPRESI QUELLI DI CUI ALL`ARTT. 38 , COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 , INDIVIDUATI SECONDO CRITERI DI OMOGENEITA' PER MATERIA. NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DELEGATI IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' ALTRIMENTI SPETTANTI AL SINDACO.
03. SECONDO LE DIRETTIVE E CON L`AUSILIO DEGLI UFFICI INDICATI NELLE DELEGHE, IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI PROPONGONO AL SINDACO L`ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
04. QUALORA, NELL`ESERCIZIO DELLE DELEGHE, IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI VENGONO A CONOSCENZA DI ATTI O FATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA CHE POSSONO INTERESSARE IL COMUNE, I MEDESIMI DEVONO IMMEDIATAMENTE RENDERE EDOTTO IL SINDACO, ANCHE SE L`ARGOMENTO NON RICHIEDE L`ASSUNZIONE DI DELIBERAZIONI.
05. NELL`ASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE IL SINDACO DEVE, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, EVITARE DI CONFERIRE AFFARI AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA', PREVISTE DALLA LEGGE, NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI RESPONSABILI DELLE RISPETTIVE AREE.
06. UGUALE CAUTELA DEVE ESSERE OSSERVATA NELL`ASSEGNAZIONE DI DELEGHE IN MATERIE CHE RIENTRANO NELL`ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL DELEGATO.
07. IL VICE SINDACO ASSUME COMPITI DI COLLABORAZIONE CON IL SINDACO IN TUTTE LE FUNZIONI DI QUEST`ULTIMO.

ART. 29 DELEGHE DI FUNZIONI.
01. CON I CRITERI PREVISTI AL PRECEDENTE ARTT. 28 COMMA 02 , IL SINDACO PUO' DELEGARE AD ALTRI AMMINISTRATORI PARTE DELLE SUE FUNZIONI.
02. NELLE MATERIE INDICATE ALL` ARTT. 38 , COMMA 01 , LETTERA A), DELLA LEGGE N. 142/90 LA DELEGA PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE A DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO APPARTENENTI ALLE CARRIERE DIRETTIVE E DI CONCETTO, MUNITI DI TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.
03. IL RILASCIO DELLE DELEGHE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA APPOSITA DIRETTIVA PER IL LORO ESERCIZIO.
04. LA DELEGA NON E' AMMESSA PER L`EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 02 , DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 .

TITOLO 03
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO 01
ART. 30 CRITERI DI MASSIMA, ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA.
01. L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' IMPRONTATA AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
02. ESSA E' TESA ALLA ACQUISIZIONE, ALL`ACCRESCIMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE, NONCHE' ALLA STATUIZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI.
03. GLI UFFICI COMUNALI VENGONO RIPARTITI IN AREE FUNZIONALI SECONDO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CRITERI DI OMOGENEITA' PER MATERIA. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SULLA BASE DELLA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA E DELLA FLESSIBILITA' OPERATIVA.

04. AD OGNI AREA VIENE ASSEGNATO UN ADDETTO RESPONSABILE, CHE NE ASSUME LA DIREZIONE.

05. DEVONO ESSERE IN OGNI CASO ISTITUITE LE SEGUENTI AREE:

A) ECONOMICA-FINANZIARIA.

B) TECNICO-MANUTENTIVA.

C) AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA, AFFARI GENERALI;

D) SOCIO-ASSISTENZIALE, EDUCATIVA.

06. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE IN MATERIE SPECIALISTICHE. L`ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, DI DIRITTO PRIVATO SULLA BASE DI CURRICULUM PROFESSIONALI CHE DIMOSTRINO L`IDONEITA' AL LORO ASSOLVIMENTO.

ART. 31 SEGRETARIO COMUNALE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO:

A) EMANA ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) COORDINA E CONTROLLA L`ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI;

C) ASSEGNA GLI AFFARI ALLE SINGOLE AREE FUNZIONALI;

D) CONVOCA LE CONFERENZE DI AREA AL FINE DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE I RESPONSABILI DI ESSE SULLE DELIBERAZIONI E LE DECISIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO E GARANTIRE UNITARIETA' DI INDIRIZZO;

E) DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA IL PERSONALE;

F) CURA, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DI AREA COMPETENTE, L`ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMPETENTI;

G) E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

H) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' TRA LE DIVERSE AREE, SENTITI I RISPETTIVI RESPONSABILI.

02. IL SEGRETARIO PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE D`APPALTO, FORMULATE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L`ASSUNZIONE DI PERSONALE, ANCHE A TEMPO DETERMINATO.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, REDIGENDO APPOSITO VERBALE. PARTECIPA ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

04. ROGA I CONTRATTI ESTESI IN FORMA PUBBLICA SECONDO LE NORME VIGENTI.

05. FIRMA I CERTIFICATI E LE ATTESTAZIONI NON ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI O DIPENDENTI COMUNALI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 32 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL SEGRETARIO COMUNALE.
01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE E, CON L`AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 33 VICE SEGRETARIO.
01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICE SEGRETARIO, SECONDO I CRITERI INDICATI AL PRECEDENTE ARTT. 30 .
02. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, LO COADIUVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

TITOLO 04
SERVIZI
ART. 34 FORME DI GESTIONE.
01. L`ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL`INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARIZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L`AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
05. NELL`ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 35 ISTITUZIONE.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL`ORGANIZZAZIONE E DELL`ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L`ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL`ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL`AUTONOMIA GESTIONALE, L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSULTIVO DELL`ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 36 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PERSONALE DELL`ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL`ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL`ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 37 IL PRESIDENTE.
01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL`ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA
IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 38 IL DIRETTORE.
01. IL DIRETTORE DELL`ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. DIRIGE TUTTA L,ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 39 NOMINA E REVOCA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CITTADINI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA.
03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.
04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L`OBBLIGO PREVISTO DALL` ARTT. 14/4 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.
01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO, DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 41 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.
01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05
CONTROLLO INTERNO
ART. 42 PRINCIPI E CRITERI.
01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL`EFFICACIA DELL`AZIONE DEL COMUNE.
02. L`ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL`ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL`ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL`UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO, E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L`OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE
TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL`ENTE.

ART. 43 REVISORI DEI CONTI.
01. I REVISORI DEI CONTI, PER L`ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL`ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI. HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE LORO COMPETENZE.

ART. 44 CONTROLLO DI GESTIONE.
01. PER DEFINIRE IN MATERIA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL`ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI
INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI
RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTITUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:
A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI.
B) LA QUALIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI.
C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA.
D) L`ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 06
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO 01
ART. 45 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, COMUNI E LA COMUNITA'
MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI, TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO
PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 46 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.
01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D`INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA
AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 47 CONVENZIONI.
01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L`ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 48 CONSORZI.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL`ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 47 , DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L`ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 49 SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
01. I SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI ANCHE SECONDO LE ALTRE MODALITA' INDICATE ALL` ARTT. 22 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 50 UNIONE DI COMUNI.
01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 47 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 51 ACCORDI DI PROGRAMMA.
01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL`ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L`INTEGRAZIONE DELL`ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L`ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L`ATTIVAZIONE DELL`EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:
A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL`ACCORDO.
B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI, IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L`ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D`INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L`OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 07
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 52 PARTECIPAZIONE.
01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L`IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL`ENTE.
03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.
04. L`AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 53 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL`INIZIO DELLO STESSO, HA L`OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO O ALTRI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL`ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL`ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL`ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.
09. SE L`INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L`EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L`AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL`ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL`ACCESSO.
11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 54 ISTANZE.
01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL`ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA E GESTIONALE DELL`ASPETTO SOLLEVATO.
03. LE MODALITA' DELL`ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL`ISTANZA.

ART. 55 PETIZIONI.
01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL`AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L`INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL` ARTT. 58 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L`ASSEGNAZIONE ALL`ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL`ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L`ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL`INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST`ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL`ESAME DA PARTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL`ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 56 PROPOSTE.
01. N. 50 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L`ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL`ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L`ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL`INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.
03. TRA L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L`INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 57 PRINCIPI GENERALI SULL`ASSOCIAZIONISMO.
01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 60 , L`ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L`ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58 ASSOCIAZIONI.
01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL`ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL`ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 59 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L`ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 60 PROMOZIONE E SVILUPPO DELL`ASSOCIAZIONISMO.
01. IL COMUNE RICONOSCE E PROMUOVE IL PLURALISMO ASSOCIATIVO QUALE FONDAMENTALE ESPRESSIONE E FATTORE DI LIBERTA', DI SOLIDARIETA', DI PROGRESSO CIVILE ED ECONOMICO.
02. NELL`AMBITO DELLE COMPETENZE E DEI PRINCIPI STATUTARI, VALORIZZA IN PARTICOLARE LA FUNZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E DI INNOVAZIONE PERSEGUITA DALLE ASSOCIAZIONI COSTITUITE SENZA SCOPI DI LUCRO E CON FINALITA' SOCIALI, CULTURALI, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, SPORTIVE, RICREATIVE, TURISTICHE NATURALI, DI PRODUZIONI AMBIENTALI E DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, ARTISTICO.
03. IL COMUNE VALORIZZA E DIFFONDE LE REALTA' ASSOCIATIVE DI OGNI ISPIRAZIONE IDEALE, ETNICA E RELIGIOSA, CHE CONCORRONO ALLA VITA DEMOCRATICA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L`ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL`ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L`ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA.
05. IL COMUNE RICONOSCE ALLA PRO LOCO IL RUOLO DI COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE DELL`ASSOCIAZIONISMO LOCALE. PER L`ESPLETAMENTO DELLA SUA ATTIVITA' E' CONCESSO A DETTA ASSOCIAZIONE UN CONTRIBUTO COMUNALE ISCRITTO IN APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE.

ART. 61 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI.
01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 62 REFERENDUM.
01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE ADOTTATI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA SU MEDESIMO OD ANALOGO OGGETTO PER UN PERIODO DI ALMENO CINQUE ANNI.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
A) N. 1000 CITTADINI DEL CORPO ELETTORALE;
B) I 2/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 63 EFFETTI DEL REFERENDUM.
01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 64 DIRITTO DI ACCESSO.
01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L`ISTITUTO DELL`ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 65 DIRITTO DI INFORMAZIONE.
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. L`ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
03. L`INFORMAZIONE DEVE ESSER ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L`INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL` ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

CAPO 04
DIFENSORE CIVICI
ART. 66 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.
01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.
02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL`INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

ART. 67 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA.
01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA E PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICO DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED I CANDIDATI RISULTATI NON ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE;
C) I MINISTRI DI CULTO;
D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
E) CHI ESERCITA ATTIVITA', CHE COSTITUISCA L`OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
F) CHI HA PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO MEMBRI DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DEI RESPONSABILI DI AREE.
03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL`UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D`UFFICIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 68 MEZZI E PREROGATIVE.
01. L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI, MESSI A DISPOSIZIONE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D`UFFICIO E DI QUANTO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO STESSO.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL`AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.
03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D`UFFICIO.
04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.
05. ACQUISISCE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L`INTERVENTO, INTIMA IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI, SEGNALA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.
06. L`AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL`ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.
07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL`ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 69 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO.
01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE, LA RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA' DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.
03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 70 INDENNITA' DI FUNZIONE.
01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

ART. 71 DIFENSORE CIVICO A LIVELLO COMPRENSORIALE.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTA L`OPPORTUNITA' CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO D`ACCORDO CON ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO,

COSI' DA ASSOLVERE LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI INTERESSATI.

TITOLO 08
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 72 STATUTO.
01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.
02. E' AMMESSA L`INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1000 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L`AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.
03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 73 REGOLAMENTI.
01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:
A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
04. L`INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO.
05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.
06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLE STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 74 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SUCCESSIVI ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 75 ORDINANZE.
01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL`ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L`ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 76 NORME TRANSITORIE E FINALI.
01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L`APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.